



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al comma 3, l'adozione di un piano programmatico di interventi, finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. Per l'attuazione del piano programmatico il comma 4 del medesimo articolo ha previsto l'adozione di uno o più regolamenti ed ha definito i criteri ai quali i regolamenti stessi si devono adeguare.

Lo schema di regolamento in esame, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previo concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Unificata, disciplina, in particolare, gli interventi relativi a due ambiti generali: la riorganizzazione delle reti scolastiche ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

La Conferenza Unificata ha espresso il parere di competenza nella seduta del 28 gennaio 2009 proponendo la sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 dello schema, con un unico articolo nel quale si fa riferimento, per quanto riguarda la definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, all'intesa da raggiungere, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto legge n.112/2008, convertito dalla legge n.133/2008.

Il provvedimento è stato poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato che nell'adunanza del 2 febbraio 2009 ha espresso varie osservazioni e richiesta di modifiche dello schema sopracitato. Le richieste di modifiche hanno interessato in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 comma 5, l'articolo 3 comma 2, l'articolo 5 comma 1, l'articolo 6 comma 4, l'articolo 8 comma 1, l'articolo 9 comma 2, l'articolo 10 comma 1, l'articolo 12 comma 3 e l'articolo 24. Le richieste di modifica da parte del Consiglio di Stato sono state tutte integralmente recepite mentre per quanto riguarda le osservazioni relative agli articoli 14 e 18 si è ritenuto opportuno mantenere le disposizioni ivi contenute stante la rilevanza delle disposizioni stesse, in relazione al contesto generale del regolamento. Il testo che si propone all'approvazione del Consiglio dei Ministri, pertanto, recepisce i suddetti parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato e si compone di 24 articoli.

La riorganizzazione della rete scolastica è disciplinata nel Titolo I che è formato dal solo articolo 1.

L'articolo 1 definisce i criteri e i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, la cui definizione è rimessa ad un successivo regolamento ministeriale, da adottarsi a seguito dell'intesa in Conferenza Unificata, quale prevista dall'articolo 64 comma 4-quinquies del decreto legge n.112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008. Il medesimo articolo prevede poi la quantificazione delle economie complessive da realizzare entro l'anno scolastico 2011-2012 e stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale sopracitato continuano ad applicarsi in materia le norme vigenti con particolare riferimento ai criteri e parametri contenuti nel decreto interministeriale 15 marzo 1997 n.176, nel decreto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ministeriale 24 luglio 1998, n.331 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n.233.

Il Titolo II si occupa invece del razionale utilizzo delle risorse umane e si articola in sei Capi.

Il Capo I, che si compone di un unico articolo (art.2), detta le disposizioni generali per la definizione degli organici del personale docente e la formazione nelle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai Convitti nazionali ed agli Educandati statali.

Le dotazioni organiche del personale docente sono definite a livello nazionale e regionale, sulla base:

- ✓ alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e delle esigenze degli alunni disabili;
- ✓ del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ciascuna circoscrizione provinciale;
- ✓ delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà;

ed in relazione altresì:

- ✓ alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi;
- ✓ alle situazioni edilizie;
- ✓ all'articolazione dell'offerta formativa.

La determinazione e distribuzione delle dotazioni organiche a livello regionale è effettuata, sentita la Conferenza unificata, sulla base degli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti.

I dirigenti degli Uffici scolastici regionali provvedono infine alla ripartizione delle dotazioni organiche assegnate per ciascuna regione tra le circoscrizioni provinciali di competenza. In tale fase assume funzione strategica la promozione di interlocuzioni e confronti con le Regioni al fine di assicurare la piena rispondenza tra l'attribuzione delle risorse e la programmazione dell'offerta formativa contenuta nel piano regionale. Nella determinazione dei contingenti provinciali si deve tener conto in particolare delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, quali la presenza di comuni montani, di piccole isole ovvero di aree che presentano tassi di dispersione e di abbandono particolarmente elevati.

I dirigenti scolastici rispondono dell'effettivo rispetto dei criteri e parametri relativi alla formazione delle classi.

Il Capo II detta disposizioni, comuni per tutti gli ordini e gradi di istruzione, sulla formazione delle classi.

In particolare l'articolo 3 disciplina la costituzione delle classi iniziali del ciclo, che avviene con riferimento alla totalità degli alunni iscritti ed indipendentemente dalle scelte effettuate dagli alunni in relazione alle diverse opzioni educative offerte dalle scuole. Tali scelte e la successiva assegnazione alle classi avviene, sulla base dell'offerta formativa delle singole istituzioni, nel limite delle risorse assegnate. Per l'anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe fissati dal decreto ministeriale 25 luglio 1998 n.331 e successive modificazioni, limitatamente alle scuole che, per motivi legati alle condizioni delle loro strutture edilizie, formano oggetto di appositi interventi di riqualificazione di edilizia scolastica sulla base di un apposito piano generale di interventi adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.

All'articolo 4 viene inoltre sancito il principio della corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, prevedendosi a tal fine la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

limiti minimo e massimo di alunni per classe. Eventuali incrementi sul numero di classi previste, reso necessario da effettivi aumenti del numero degli alunni, devono esser autorizzati dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

L'articolo 5 disciplina le dotazioni organiche di sostegno e la formazione delle classi in cui siano presenti alunni disabili. In particolare si richiama l'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 244/07 per la determinazione della consistenza dell'organico di sostegno, che viene distribuito per ciascun grado d'istruzione, previo raccordo fra i dirigenti degli Uffici scolastici regionale, la Regione e gli Enti locali, per individuare criteri per la ripartizione delle risorse di personale o di materiali funzionali all'integrazione dell'alunno disabile, anche mediante il ricorso a modelli organizzativi quali le reti di scuole. Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 e la riduzione degli alunni deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative ed al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili. Deve in ogni caso essere rispettato il limite delle dotazioni organiche complessive del personale docente.

L'articolo 6 disciplina le classi funzionanti presso ospedali ed istituti di cura, per i quali non si applicano i limiti numerici richiesti in generale per la formazione delle classi. Per il funzionamento di tali classi, con riguardo alla scuola primaria e secondaria di I grado, si prevede inoltre l'individuazione delle forme organizzative più idonee in relazione al numero dei fruitori, ivi compresa l'attivazione di classi con alunni appartenenti ad anni di corso diversi. Per quanto riguarda le sezioni di scuola secondaria di secondo grado funzionanti presso gli istituti di cura la dotazione organica del personale docente, riferita sia all'area degli insegnamenti comuni che a quella di indirizzo, viene prevista in organico di diritto e riguarda esclusivamente professionalità ritenute indispensabili per una proficua azione didattica.

L'articolo 7 disciplina la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti con esclusivo riferimento alla serie storica degli studenti scrutinati e ammessi all'esame finale.

L'articolo 8 disciplina la formazione di classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi nelle istituzioni scolastiche funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree con popolazione di minoranza linguistica, o in presenza di situazioni di particolare disagio.

Il Capo III detta disposizioni particolari per la formazione delle sezioni e classi per i diversi gradi di scuole.

In particolare l'articolo 9 disciplina la formazione delle sezioni di scuola d'infanzia, fissando il numero minimo e massimo di ciascuna sezione e confermando l'attuale assetto organizzativo didattico, basato su due modelli di funzionamento orario settimanale, articolati su quaranta e venticinque ore.

L'articolo 10 disciplina la formazione delle classi di scuola primaria, sulla base delle articolazioni orarie previste dalla normativa vigente, fissando il numero minimo e massimo di alunni per classe, ivi comprese le pluriclassi nonché il numero minimo e massimo per le istituzioni situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Viene confermata anche la possibilità di classi a tempo pieno, nel limite della consistenza di organico relativa all'anno scolastico 2008/09. Il numero complessivo delle classi viene determinato sulla base del totale degli alunni iscritti; il numero delle classi a tempo pieno è determinato sulla base delle richieste delle famiglie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In caso di eccesso di richieste rispetto alle classi da formare in conseguenza dei limiti della dotazione organica assegnata, sono definiti dai consigli di istituto i criteri per l'assegnazione al tempo pieno. L'insegnamento della lingua inglese, in mancanza di docente della classe specializzato, ed in attesa del completamento della specifica attività di formazione programmata, ma non oltre l'anno scolastico 2011/12, è affidato ad un docente specialista esterno alla classe. L'istituzione delle classi secondo i parametri sopra indicati deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive definite dall'apposito decreto interministeriale relativo alla determinazione dell'organico del personale docente.

L'articolo 11 disciplina la formazione delle classi negli istituti d'istruzione secondaria di I grado, distinguendo fra prime classi e classi successive. E' prevista la possibilità, con riguardo ai comuni montani, alle piccole isole ed alle aree geografiche con popolazione di minoranza linguistica, di costituire classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi.

L'articolo 12 disciplina la formazione delle classi a tempo prolungato, che sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a livello provinciale e sono subordinate alla sussistenza di servizi e strutture necessarie per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana ed alla previsione di funzionamento di un corso intero.

L'articolo 13 si riferisce ai corsi ad indirizzo musicale, che restano disciplinati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento, in ciascun corso, di quattro diversi strumenti musicali.

L'articolo 14 disciplina il funzionamento delle cattedre d'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado e stabilisce i limiti per la scelta della seconda lingua comunitaria.

L'articolo 15, relativo alle dotazioni organiche per le sezioni di scuola secondaria di I grado funzionanti in situazioni di particolare isolamento, fissa in tre cattedre la dotazione organica per i corsi di preparazione agli esami d'idoneità o di licenza media, nel caso di numero complessivo di alunni esiguo. In tali situazioni si prevede l'organizzazione dell'attività didattica per moduli flessibili con raggruppamenti di alunni anche variabili.

L'articolo 16 disciplina la formazione delle classi iniziali negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, la cui previsione viene fondata sui seguenti elementi di valutazione:

- ✓ domande di iscrizione;
- ✓ serie storica degli scostamenti fra domande presentate ed effettiva frequenza;
- ✓ serie storica dei tassi di ripetenza;
- ✓ altri elementi obiettivamente rilevabili che incidano sulla previsione dell'utenza.

Nel caso di sussistenza nell'ambito dell'istituzione scolastica di corsi riferiti ad ordine di studio o sezioni di tipologie diversi le prime classi vengono determinate distintamente per ciascun ordine o tipologia. Il numero delle classi prime o iniziali del ciclo successivo al primo biennio è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti.

E' prevista l'articolazione di classi iniziali in gruppi di diversi indirizzi di studio.

L'articolo 17 disciplina la formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti d'istruzione secondaria di II grado.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 18 disciplina la formazione delle cattedre di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, che vengono determinate in relazione al numero delle classi. Resta ferma per la singola scuola la possibilità di costituire distinte squadre maschili e femminili solo se le dotazioni organiche lo consentono.

L'articolo 19 detta disposizioni sulla costituzione delle cattedre e dei posti d'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Il Capo IV, che si compone di un unico articolo (art. 20), disciplina le dotazioni organiche del personale educativo, che vengono determinate sulla base del numero complessivo dei convittori e convittrici e dei semiconvittori e semiconvittrici. E' prevista la deroga ai parametri indicati solo in caso di istituzione educativa unica in ambito regionale, mentre i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono operare limitate deroghe ai parametri numerici per la formazione degli organici solo nel caso in cui i convitti assicurino il funzionamento dell'istituzione nell'arco dell'intera settimana (sette giorni su sette) e anche nei periodi di festività scolastiche.

Il Capo V, anch'esso composto da un unico articolo (art. 21), disciplina la definizione dell'organico delle scuole in lingua slovena nell'ambito delle dotazioni organiche della regione Friuli Venezia Giulia, che tengono conto delle particolari norme che tutelano la minoranza linguistica residente negli specifici ambiti territoriali.

Il Capo VI, composto di tre articoli, detta le disposizioni finali.

L'articolo 22 prevede il monitoraggio sul dimensionamento delle classi.

L'articolo 23, detta le regole per l'utilizzazione del personale docente a tempo indeterminato, che risulti eventualmente in situazione di esubero a seguito dell'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08.

L'articolo 24 individua le norme di legge e di regolamento che sono abrogate per effetto dell'entrata in vigore del regolamento e dichiara altresì che le norme del regolamento non possono essere disapplicate o derogate dalle norme contrattuali.